



COMITATO DI  
COORDINAMENTO FRA  
I COLLEGI DEI GEOMETRI  
DELLE MARCHE  
Corso Garibaldi 91/A  
60121 Ancona  
tel 071200930  
fax 071206860

Ancona, 2 maggio 2011

Prot. n. 27/2011

Ai Sigg.ri Sindaci di tutti i Comuni della Regione  
Alla Regione Marche  
Alle Amministrazioni Provinciali della Regione  
A tutti gli iscritti agli Albi professionali della Regione

LORO SEDI

Ancora una volta ci vediamo costretti a tutelare la categoria dei geometri dai ripetuti attacchi polemici mossi dalla Federazione Ordini Ingegneri Marche.

In particolare si contesta con forza l'intero contenuto dell'ultima nota prot. 33 del 12 aprile 2011 trasmessa dalla Federazione Ordini Ingegneri Marche, che oltre ad arrogarsi la funzione di consigliere della Pubblica Amministrazione, esprime valutazioni assolutamente arbitrarie.

Infatti, non solo non sussiste alcuna giurisprudenza risolutiva in merito al riparto delle competenze professionali fra tecnici laureati e diplomati, ma agli Enti in indirizzo rilevano solo le decisioni dei Giudici Amministrativi, in quanto le pronunce della Corte di Cassazione Civile derivano e producono effetti esclusivamente fra soggetti privati, come rileva la stessa Federazione Ordini Ingegneri Marche quando limita l'efficacia della sentenza Cass.Civ. sez.II 21.03.2011 n. 6402 al contratto concluso dal committente con il professionista.

Ciò è confermato dalla non trascurabile circostanza che sentenze di Consiglio di Stato e TAR successive a quelle richiamate dalla Federazione Ordini Ingegneri Marche sono del tutto difformi rispetto a quanto preteso dall'Organo degli Ingegneri.

Il TAR Puglia Sez. II con sentenza n. 3920/2010, dopo aver premesso che la materia di individuazione delle figure professionali e dei relativi profili e titoli abilitativi non ammette l'individuazione delle singole figure professionali e delle rispettive competenze a soggetti diversi dagli organi statali, precisa che l'interpretazione di una normativa non può che promanare dallo stesso Ente che l'ha adottata e che l'eventuale interpretazione della normativa che disciplina le competenze dei Geometri non può essere promanata che da un organo dello Stato, aggiungendo infine che la pretesa limitazione della competenza dei Geometri a redigere progetti per fabbricati in zona sismica non emerge in via diretta dalla normativa statale del settore.

Quanto sopra veniva già rilevato nella ns. nota del 06.12.2010 e addirittura la stessa sentenza n. 9772/2010 del TAR Campania, richiamata nella prima lettera della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche, dopo aver richiamato una ipotetica valutazione delle competenze da parte dei Comuni, dichiara contraddittoriamente che comunque spetta solo al Giudice Amministrativo il sindacato circa l'entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di stabilire se la stessa, anche se prevista in cemento armato, rientra o meno nella nozione di "modesta costruzione civile".

Non solo ma la pronuncia del Consiglio di Stato Sezione Quarta n. 0571/2011, a conferma della sentenza del TAR Sardegna - Cagliari Sez. I n. 01361 del 28.05.2010, precisa addirittura che, a prescindere dai confini della competenza professionale propria dei tecnici diplomati, nel caso in cui un progetto definitivo ed esecutivo sia stato redatto da un gruppo "misto", all'interno del quale sussistono professionisti laureati e diplomati, risulta assolutamente infondata la censura di sconfinamento delle competenze dei professionisti diplomati, in violazione dell'art. 16 R.D. n. 275 11.02.1929, in quanto non può essere posto in discussione il contributo delle diverse professionalità nel gruppo di lavoro "misto" e tantomeno la sicurezza.

**Per il Consiglio di Stato in tale fattispecie non sussiste alcuna violazione della disciplina sulle professioni così come la presentazione del progetto non risulta inficiata dalla sottoscrizione da parte del tecnico diplomato.**

Confutato e reso privo di contenuto il paragrafo 3 della nota Federazione Ordine Ingegneri Marche, si rileva come gli altri paragrafi n.1 n.2 e n.4 sono assolutamente estranei alla Pubblica Amministrazione.

**Pertanto, si invitano gli Enti in indirizzo dall'astenersi dal dichiarare a priori l'incompetenza professionale del geometra, tenendo nel dovuto conto che non sono intervenute novità legislative e che non possono quindi essere modificate le regole sino ad oggi adottate per il trattamento delle pratiche edilizie, pena l'eccedenza dei limiti di competenza degli incaricati di pubblico servizio.**

Con i migliori saluti.

Il Presidente  
Geom. Tiziano Cataldi